

Mercoledì 19 maggio 2010

Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (trombina di origine bovina e/o suina)

P7_TA(2010)0182

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sul progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e che abroga la decisione 2004/374/CE

(2011/C 161 E/10)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 28, paragrafo 4,
 - visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽²⁾,
 - viste la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽³⁾ e la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, che sono state abrogate e sostituite dal summenzionato regolamento (CE) n. 1333/2008,
 - visto il progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e che abroga la decisione 2004/374/CE,
 - visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾,
 - visto l'articolo 88, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera b), del suo regolamento,
- A. considerando che, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1333/2008, fino a quando non sarà completata l'istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari di cui all'articolo 30 dello stesso regolamento, la Commissione può adottare misure intese a modificare, inter alia, gli allegati della direttiva 95/2/CE,
- B. considerando che l'allegato IV della direttiva 95/2/CE contiene un elenco di additivi alimentari autorizzati all'interno dell'Unione europea, prescrivendone le condizioni di utilizzo,
- C. considerando inoltre che i criteri generali per l'impiego di additivi alimentari erano definiti all'allegato II della direttiva 89/107/CEE e che, dal momento che tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1333/2008, i criteri pertinenti si trovano ora enunciati, in particolare, all'articolo 6 di tale regolamento, il quale riguarda le condizioni generali per l'inclusione di additivi alimentari negli elenchi comunitari e per il loro uso,

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 40 del 11.2.1989, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Mercoledì 19 maggio 2010

- D. considerando che l'articolo 6 del succitato regolamento stabilisce che l'utilizzo di un additivo alimentare può essere autorizzato nell'UE soltanto se tale additivo soddisfa determinate condizioni tra cui, in particolare, a norma del paragrafo 1, lettera c), che il suo impiego non induca in errore i consumatori e, a norma del paragrafo 2, che esso presenti vantaggi e benefici per i consumatori,
- E. considerando che l'articolo 6 di detto regolamento dispone inoltre, al paragrafo 1, lettera a), che un additivo alimentare può essere autorizzato soltanto se non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori,
- F. considerando altresì che il regolamento (CE) n. 178/2002 (noto come il «regolamento generale in materia di legislazione alimentare»), in particolare l'articolo 8, stabilisce fra l'altro che la legislazione alimentare deve prefiggersi di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano, nonché mirare a prevenire le pratiche in grado di indurre in errore il consumatore,
- G. considerando che il progetto di direttiva della Commissione, in particolare il considerando 25 e il punto 3, lettera h), del relativo allegato, dispone l'inclusione nell'allegato IV della direttiva 95/2/CE di un preparato di enzima alimentare a base di trombina unita a fibrinogeno come additivo alimentare per la ricostituzione di alimenti,
- H. considerando che la trombina, pur derivando da parti commestibili di animali, presenta le caratteristiche di un «collante per carne» e lo scopo per il quale è impiegata come additivo alimentare è quello di unire insieme pezzi di carne separati in modo da ottenere un unico prodotto a base di carne,
- I. considerando che la trombina è pertanto utilizzata per presentare ai consumatori pezzi di carne separati come un unico prodotto a base di carne, ed è quindi palese il rischio di indurre in errore il consumatore,
- J. considerando che lo stesso progetto di direttiva della Commissione, al considerando 25, riconosce che l'utilizzo di trombina unita a fibrinogeno come additivo alimentare potrebbe trarre in inganno il consumatore riguardo allo stato del prodotto alimentare finale,
- K. considerando che il punto 3, lettera h), dell'allegato del progetto di direttiva della Commissione prevede l'inclusione, nell'elenco degli additivi alimentari autorizzati di cui all'allegato IV della direttiva 95/2/CE, della trombina di origine bovina e/o suina nelle preparazioni e nei prodotti a base di carne preconfezionati per il consumatore finale fino a un massimo di 1 mg/kg, da utilizzarsi unitamente a fibrinogeno e a condizione che il prodotto alimentare rechi, in prossimità della sua denominazione commerciale, la dicitura «tagli di carne combinati»,
- L. considerando che, sebbene il progetto di direttiva della Commissione non consenta l'utilizzo di trombina come additivo alimentare nelle pietanze a base di carne servite nei ristoranti o in altri pubblici esercizi che servono alimenti, ciononostante esiste il rischio evidente che in tali pietanze finisca della carne contenente trombina, dati i prezzi più elevati che si possono applicare a pezzi di carne serviti come un unico taglio di carne,
- M. considerando che non è pertanto certo che il divieto di utilizzare trombina nelle pietanze a base di carne servite nei ristoranti o in altri pubblici esercizi che servono alimenti sortisca l'effetto di impedire nella pratica l'utilizzo di prodotti a base di carne ricostituita nei ristoranti e negli altri esercizi suddetti nonché la loro vendita ai consumatori come tagli unici di carne,
- N. considerando che le summenzionate condizioni di etichettatura, contenute nel progetto di direttiva della Commissione, non riuscirebbero a impedire che i consumatori ricevano un'impressione falsa e fuorviante riguardo all'esistenza di un prodotto costituito da un unico taglio di carne, e che pertanto esiste il rischio che i consumatori siano tratti in errore e messi nell'impossibilità di compiere una scelta consapevole riguardo al consumo di prodotti a base di carne contenente trombina,

Mercoledì 19 maggio 2010

- O. considerando che i vantaggi e i benefici presentati dalla trombina per i consumatori sono ancora da dimostrare,
- P. considerando che il processo di unire assieme diversi pezzi di carne separati aumenta considerevolmente la superficie esposta a infezioni ad opera di batteri patogeni (quali il clostridium o la salmonella), che nel corso di tale processo possono sopravvivere e riprodursi in assenza di ossigeno,
- Q. considerando che il rischio di infezione da batteri patogeni è particolarmente grave, dato che il processo di unione può essere svolto a freddo senza l'aggiunta di sale e senza alcun successivo riscaldamento, e che conseguentemente la sicurezza del prodotto finale non può essere garantita,
- R. considerando che il progetto di direttiva della Commissione non soddisfa pertanto, a tale riguardo, i criteri per l'inclusione degli additivi alimentari nell'allegato IV della direttiva 95/2/CE,
1. ritiene che il progetto di direttiva della Commissione non sia compatibile con il fine e il contenuto del regolamento (CE) n. 1333/2008;
 2. si oppone all'adozione del progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e che abroga la decisione 2004/374/CE;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi

P7_TA(2010)0183

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione intitolata «Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009–2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri» (2009/2104(INI))

(2011/C 161 E/11)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 184 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM(2008)0818),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione per la donazione e il trapianto di organi (2009–2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri» (COM(2008)0819),
- vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani ⁽¹⁾,
- visti i principi orientativi dell'Organizzazione mondiale per la sanità sul trapianto di organi umani,

⁽¹⁾ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.